

marzo 2009, n. 26 e successivamente dall'articolo 1, comma 400, lettera m), della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.

SOMMARIO ■1. Nomina a consigliere comunale del candidato sindaco non eletto. ■2. Liste collegate.

■1. Nomina a consigliere comunale del candidato sindaco non eletto.

Ai sensi dell'articolo 73 comma 11 T.U. 18 agosto 2000 n. 267, ai fini dell'attribuzione dei seggi di consigliere comunale, **il candidato Sindaco non eletto va proclamato consigliere in prededuzione alla coalizione** per come espressa al primo turno, senza tenere conto delle diverse opzioni fatte da altre liste che, pur non portando al dissolvimento della coalizione, hanno tuttavia operato nel ballottaggio un diverso appuramento. ■T.A.R. *Abruzzo, Pescara, Sez. I, 16 ottobre 2012, n. 422*

■2. Liste collegate.

Il sistema del voto disgiunto ex art. 72, comma 3, t.u. 18 agosto 2000, n. 267 è tale per cui il voto alla lista (o alle liste) collegate al candidato alla carica di sindaco si propaga anche a quest'ultimo mentre così non è per il voto dato al solo sindaco anche non collegato alla lista prescelta; è perciò possibile che sulla scheda siano rinvenuti due contrassegni, uno relativo alla lista (che si propaga anche al sindaco) ed uno relativo al solo sindaco (che non si propaga alla lista ad esso collegata ma può essere espresso con apposito segno ad

altra lista non collegata); è altresì possibile che sulla medesima scheda sia contenuto il nome di un candidato consigliere comunale appartenente alla lista collegata al sindaco oppure appartenente alla lista non collegata, per la cui preferenza è necessaria l'indicazione del nominativo nell'apposito rigo collocato a fianco di ciascuna lista; secondo l'art. 73, comma 3, t.u. n. 267 del 2000, infatti, ciascun elettore può esprimere inoltre un voto di preferenza per un candidato della lista da lui votata, scrivendone il cognome sull'apposita riga posta a fianco del contrassegno.

■T.A.R. *Puglia, Lecce, Sez. I, 17 ottobre 2017, n. 1627*

Ai sensi dell'art. 72 comma 3, t.u. 18 agosto 2000, n. 267, nel corso delle elezioni amministrative, **il criterio del c.d. «voto disgiunto» rileva unicamente al fine dell'elezione del sindaco, e non del consiglio comunale**, nel senso che se il nome del candidato consigliere è indicato nello spazio di una lista diversa rispetto quella propria, è valido il voto di lista e non quello per il candidato consigliere. ■Cons. St., Sez. V, 27 novembre 2015, n. 5384

La dichiarazione di collegamento della lista al candidato sindaco, prescritta dall'art. 72, t.u. 18 agosto 2000 n. 267, per avere valore ed efficacia giuridica deve essere depositata nel termine perentorio previsto a pena di decadenza dall'art. 32, d.P.R. 16 maggio 1960 n. 570. ■Cons. St., Sez. V, 9 maggio 2014, n. 2392

Art. 73 Elezione del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

1. Le liste per l'elezione del consiglio comunale devono comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi. Nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nella lista contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi ⁽¹⁾.

2. Con la lista di candidati al consiglio comunale deve essere anche presentato il nome e cognome del candidato alla carica di sindaco e il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio. Più liste possono presentare lo stesso candidato alla carica di sindaco. In tal caso le liste debbono presentare il medesimo programma amministrativo e si considerano fra di loro collegate.

3. Il voto alla lista viene espresso, ai sensi del comma 3 dell'art. 72, tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta. Ciascun elettore può altresì esprimere, nelle apposite righe stampate sotto il medesimo contrassegno, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome di non più di due candidati compresi nella lista da lui votata. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza ⁽²⁾.

4. L'attribuzione dei seggi alle liste è effettuata successivamente alla proclamazione dell'elezione del sindaco al termine del primo o del secondo turno.

5. La cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutte le sezioni del comune.

6. La cifra individuale di ciascun candidato a consigliere comunale è costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza.

7. Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi quelle liste che abbiano ottenuto al primo turno meno del 3 per cento dei voti validi e che non appartengano a nessun gruppo di liste che abbia superato tale soglia.

8. Salvo quanto disposto dal comma 10, per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate, nel turno di elezione del sindaco, con i rispettivi candidati alla carica di sindaco si divide la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate successivamente per 1, 2, 3, 4,... sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista o gruppo di liste avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista o gruppo di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti, fra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti.

9. Nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate la cifra elettorale di ciascuna di esse, corrispondente ai voti riportati nel primo turno, è divisa per 1, 2, 3, 4,... sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti al gruppo di liste. Si

determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni lista.

10. Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al primo turno, alla lista o al gruppo di liste a lui collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, ma abbia ottenuto almeno il 40 per cento dei voti validi, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreché nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate abbia superato il 50 per cento dei voti validi. Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al secondo turno, alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreché nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate al primo turno abbia già superato nel turno medesimo il 50 per cento dei voti validi. I restanti seggi vengono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate ai sensi del comma 8.

11. Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista o gruppo di liste collegate, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di sindaco, non risultati eletti, collegati a ciascuna lista che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più liste al medesimo candidato alla carica di sindaco risultato non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti al gruppo di liste collegate.

12. Compiute le operazioni di cui al comma 11 sono proclamati eletti consiglieri comunali i candidati di ciascuna lista secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. In caso di parità di cifra individuale, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.

(¹) Comma modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera d), numero 1), della Legge 23 novembre 2012, n. 215.

(²) Comma modificato dall'articolo 1-bis, comma 4, del D.L. 27 gennaio 2009 n. 3 e successivamente dall'articolo 2, comma 1, lettera d), numero 2), della Legge 23 novembre 2012, n. 215.

SOMMARIO ■ 1. Nomina a consigliere comunale a parità di voti. ■ 2. Ballottaggio. ■ 3. Assegnazione seggi, soglia di sbarramento e premio di maggioranza. ■ 4. Voto disgiunto.

■ 1. Nomina a consigliere comunale a parità di voti.

Ai sensi dell'art. 73 comma 11, T.U.E.L., una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista o gruppo di liste collegate, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di sindaco, non risultati eletti, collegati a ciascuna lista che abbia ottenuto almeno un seggio; in caso di collegamento di più liste al medesimo candidato alla carica di sindaco risultato non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti al gruppo di liste collegate; ai sensi del successivo comma 12, compiute le operazioni di cui al comma 11, sono proclamati eletti consiglieri comunali i candidati di ciascuna lista secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali; in caso di **parità di cifra individuale sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista**, intendendosi per cifra individuale di ciascun candidato a consigliere comunale, ai sensi del precedente comma 6, la cifra di lista aumentata dei voti di preferenza; invece il concetto di "cifra elettorale" è definito dal comma 5, secondo cui la cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutte le sezioni del Comune. ■ T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I, 26 ottobre 2017, n. 166

La prededuzione sancita dall'art. 73, comma 11, del d.l.g. n. 267 del 2000, operando **a valle del riparto dei seggi** fra le liste, prende a base i gruppi originari presentatisi al primo turno in modo che ciascun candidato Sindaco non eletto riceva il seggio di consigliere a carico della propria lista o gruppo di liste a lui collegate nel primo turno elettorale; si tratta, in altri termini, di un congegno che si attiva al momento dell'individuazione delle persone fisiche chiamate a ricoprire l'ufficio di consigliere comunale. Viceversa, la diversa ed antecedente fase della **procedura di proclamazione**, incentrata sulla ripartizione dei seggi fra le liste apparenate in vista del ballottaggio, è disciplinata dal differente meccanismo enucleabile dai commi 8, 9 e 10 del menzionato art. 73: la ripartizione dei seggi, in questo caso, va effettuata tenendo inderogabilmente conto degli apparentamenti successivi al primo turno, sicché le diverse liste finiscono, a tal fine, per essere considerate come un unico nuovo gruppo, senza distinzione fra quelle originarie e quelle apparentatesi successivamente. Il meccanismo della prededuzione è talmente pregnante che trova applicazione anche nell'ipotesi del c.d. «dissolvimento» della originaria coalizione. Infatti, applicandosi il meccanismo della

prededuzione anche nel caso del «dissolvimento», non si intacca il principio della attribuzione del premio di maggioranza ai fini della migliore governabilità dell'ente: il consigliere proclamato in virtù della prelazione legale, infatti, è estratto dalle liste che, al secondo turno, hanno appoggiato il sindaco vincitore condividendo con lui il programma politico; anzi, trattandosi dei candidati sindaci di lista (o di coalizione) che, pur non eletti, hanno operato la scelta di apparentamento, sono maggiormente rappresentativi dell'idem sentire politico istituzionale rispetto al sindaco eletto. ■ T.A.R. Abruzzo, L'Aquila, Sez. I, 27 ottobre 2016, n. 658

■ 2. Ballottaggio.

Una corretta interpretazione dell'art. 73, comma 10 del D.l.g. n. 267/2000 impone che la percentuale del 50 per cento dei voti validi di cui alla citata norma venga riferita esclusivamente ai voti espressi in favore dei candidati Sindaci **nel primo turno**, non essendovi evidentemente più spazio per i voti di lista nel secondo turno e restando solo in tal modo giustificata, nell'intenzione del legislatore, la deroga all'attribuzione del premio di maggioranza alle liste o al gruppo di liste collegate al Sindaco eletto in sede di ballottaggio. ■ T.A.R. Campania, Napoli, Sez. II, 8 novembre 2017, n. 5250

Ai sensi dell'art. 73 d.l.g. 18 agosto 2000 n. 267, l'attribuzione dei seggi alle liste elettorali comunali è effettuata successivamente alla proclamazione dell'elezione del sindaco al termine del primo o del secondo turno, con la conseguenza che, quando vi è necessità del secondo turno, nessun seggio è attribuito o attribuibile alle liste in ragione dell'esito al primo turno. ■ Cons. St., Sez. III, 13 aprile 2017, n. 1762

Il c.d. meccanismo della prededuzione, di cui alla seconda parte del comma 11 dell'art. 73, d.l.g. n. 267 del 2000, opera a valle del riparto dei seggi fra le liste, ovvero si attiva al momento dell'individuazione delle persone fisiche chiamate a ricoprire l'ufficio di consigliere comunale, presupponendo come già avvenuta l'assegnazione dei seggi ai candidati consiglieri secondo **l'applicazione del metodo d'Hondt** in relazione alle cifre elettorali ottenute dalle liste. ■ T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 9 dicembre 2014, n. 3002

In base al comma 4 dell'art. 73, d.l.g. n. 267 del 2000, l'attribuzione dei seggi alle liste è effettuata successivamente alla proclamazione dell'elezione del Sindaco al termine del primo o del secondo turno; il che va interpretato non solo nel letterale senso che le operazioni di assegnazione dei seggi vanno effettuate dopo il primo o secondo turno, ma

soprattutto nel senso, implicitamente affermato dalla norma, che ciò che rileva per l'attribuzione dei seggi nel Consiglio Comunale, è che la suddivisione dei seggi spettanti alle liste va effettuato in base ai risultati elettorali conseguiti nel momento effettivo in cui l'attribuzione è disposta, quindi, se dopo il turno di ballottaggio, in base ai risultati ottenuti dalle liste coalizzate in tale sede. In altre parole, poiché dei momenti di cui tenere conto nel calcolo dei voti per l'attribuzione dei seggi **il comma IV del citato art. 73 ha considerato rilevante quello in cui viene concretamente individuato il Sindaco, è a tale momento che occorre avere riguardo per effettuare l'attribuzione dei seggi in Consiglio Comunale ad una lista o ad un collegamento di liste se il Sindaco viene individuato solo a seguito di ballottaggio**; è, quindi, in base ai risultati in tale sede ottenuti dalle liste che deve essere effettuata la ripartizione dei seggi. Del resto, poiché nell'attribuzione dei seggi sia alla maggioranza che alla minoranza il legislatore ha sancito che si debba aver riguardo non solo ai voti conseguiti dalle liste singole, ma anche a quelli conseguiti dai raggruppamenti delle liste, non solo nel primo turno elettorale, ma anche nel successivo turno del ballottaggio, è evidente che per la specifica rilevanza che la legge ha inteso assegnare alle coalizioni tra gruppi, sarebbe contraddittorio se ad esse coalizioni non fosse data rilevanza alcuna nella decisiva fase di riparto dei seggi a seguito di ballottaggio. ■ *T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 19 ottobre 2015, n. 11970*

L'irrelevanza, ai fini dell'assegnazione dei seggi del Consiglio Comunale, dei voti validi riportati dal candidato Sindaco è suffragata dal disposto di cui all'art. 73 comma 11, d.l.g. n. 267 del 2000, laddove prevede che 'una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista o gruppo di liste collegate, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di sindaco non risultati eletti, collegati a ciascuna lista che abbia ottenuto almeno un seggio'. Sulla base della disposizione richiamata è ben possibile che un candidato Sindaco non venga proclamato eletto alla carica di consigliere qualora la lista collegata non abbia ottenuto almeno un seggio. ■ *T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 9 dicembre 2014, n. 3002*

3. Assegnazione seggi, soglia di sbarramento e premio di maggioranza.

L'arrotondamento previsto dall'art. 73, comma 1, d.lgs. n. 267 del 2000 nei Comuni con popolazione superiore ai 15000 abitanti **non può essere inteso in senso "aritmetico"** - nel senso secondo cui, cioè, il seggio marginale vada al genere che, per usare l'espressione della disposizione, ha la "cifra decimale" maggiore - perché in questo modo si potrebbe premiare il genere che ha già raggiunto i 2/3 mediante il superamento di tale soglia massima, effetto che si porrebbe in aperta contraddizione con la ratio della disposizione, che è univocamente quella di favorire al massimo la rappresentanza di genere. ■ *Cons. St., Sez. III, 22 maggio 2018, n. 3068*

La previsione di cui all'art. 71, comma 1, del T.u.e.l. (relativo ai comuni con popolazione sotto i 15.000 abitanti) così come quella di cui all'art. 73 comma 1 T.u.e.l. (relativo ai comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti) sull'arrotondamento **non può essere intesa in senso «aritmetico»** (il seggio marginale va al genere che, per usare l'espressione della norma, ha la «cifra decimale» maggiore), perché in questo modo si potrebbe premiare il genere che ha già raggiunto i 2/3 mediante il superamento di tale soglia massima, effetto che si porrebbe in aperta contraddizione con la ratio della disposizione, che è univocamente quella di favorire al massimo la **rappresentanza di genere** (in concreto, tenuto conto del profondo squilibrio ancora esistente nel contesto politico italiano, quello femminile). Anche alla luce del principio costituzionale di cui all'art. 51, comma 1, cost., relativo all'accesso di tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, la previsione sull'**arrotondamento** contenuta nell'art. 71 deve invece essere intesa nel senso che, anche qualora abbia «una cifra decimale inferiore a 50 centesimi», è il

genere meno rappresentato che vede aumentare, in misura più che proporzionale a detta cifra, il numero dei propri candidati, riducendo, rispetto alla quota massima prevista dalla norma, quella in concreto raggiungibile dall'altro genere.

■ *T.A.R. Toscana, Firenze, Sez. II, 17 maggio 2018, n. 680*

Ai sensi dell'art. 73 comma 11, T.U.E.L., una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista o gruppo di liste collegate, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di sindaco, non risultati eletti, collegati a ciascuna lista che abbia ottenuto **almeno un seggio**; in caso di collegamento di più liste al medesimo candidato alla carica di sindaco risultato non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti al gruppo di liste collegate; ai sensi del successivo comma 12, compiute le operazioni di cui al comma 11, sono proclamati eletti consiglieri comunali i candidati di ciascuna lista secondo **l'ordine delle rispettive cifre individuali**; in caso di parità di cifra individuale sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista, intendendosi per cifra individuale di ciascun candidato a consigliere comunale, ai sensi del precedente comma 6, la cifra di lista aumentata dei voti di preferenza; invece il concetto di "cifra elettorale" è definito dal comma 5, secondo cui la cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutte le sezioni del Comune. ■ *T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I, 26 ottobre 2017, n. 166*

Ai sensi dell'art. 73 d.l.g. 18 agosto 2000 n. 267, **l'attribuzione dei seggi alle liste elettorali comunali è effettuata successivamente alla proclamazione dell'elezione del sindaco** al termine del primo o del secondo turno, con la conseguenza che, quando vi è necessità del secondo turno, nessun seggio è attribuito o attribuibile alle liste in ragione dell'esito al primo turno. ■ *Cons. St., Sez. III, 13 aprile 2017, n. 1762*

Ai sensi dell'art. 73, comma 7, d.lgs. n. 267 del 2000, la soglia del 3% dei voti validi, quale condizione per l'ammissione all'assegnazione dei seggi di consigliere comunale, si riferisce espressamente al primo turno, e a nulla rileva che la soglia di sbarramento del 3% sia stata superata con la partecipazione ad un raggruppamento di liste intervenuta al secondo turno. ■ *T.A.R. Campania, Napoli, Sez. II, 6 dicembre 2016, n. 5641*

Pur nell'assenza di un'esplicita norma sull'arrotondamento - per eccesso o per difetto - della percentuale del 60% dei seggi, prevista dall'art. 73, comma 10, d.lgs. n. 267 del 2000, nella stessa norma è comunque ravvisabile la "ratio" di assicurare al Sindaco appena eletto "almeno" il 60% dei seggi del Consiglio comunale, al fine di garantire, con una vasta maggioranza in Consiglio, un ampio margine di governabilità dell'Ente; pertanto, non può aversi l'applicazione analogica degli art. 75 e 71 d.lgs. cit., relativi alle elezioni provinciali e a quelle nei Comuni con meno di 15.000 abitanti, che imporrebbe di effettuare l'arrotondamento in questione, di volta in volta, per eccesso rispetto alla cifra decimale, quando superiore a 50 centesimi, e per difetto in caso contrario. ■ *T.A.R. Campania, Napoli, Sez. II, 9 novembre 2016, n. 5160*

Con riguardo alle elezioni nei Comuni con popolazione di oltre 15.000 abitanti, in caso di quoziente frazionario della coalizione collegata al candidato sindaco eletto questo deve **essere arrotondato all'unità superiore**, fino a raggiungere comunque il 60% previsto dall'art. 73 comma 10, d.l.g. 18 agosto 2000 n. 267 (art. 4 comma 6 della Legge Regionale Siciliana 15/09/1997 n. 35); ciò nell'assunto che il 60% dei seggi costituisca, non il limite massimo dei seggi spettanti alla coalizione di maggioranza, ma quello minimo, riconosciuto dal legislatore in funzione delle esigenze di governabilità dell'Ente locale. Va anche osservato che, se si effettuasse l'arrotondamento del quoziente frazionario per difetto, si otterrebbe una percentuale inferiore al 60%, con conseguente violazione del disposto normativo. ■ *T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. II, 19 ottobre 2016, n. 2591*

Ai sensi dell'art. 73, comma 7, T.U.E.L., la lista elettorale che, in sede di primo turno, non abbia superato la soglia del 3% di cui all'art. 73 comma 7, T.U.E.L. e abbia fatto

dichiarazione di collegamento dopo il primo turno, **non può partecipare all'assegnazione dei seggi**, essendo la ratio della disposizione in questione quella di evitare sia **l'eccessiva frammentazione dell'elettorato** sia il rischio di **trasferimento della sovranità popolare dall'elettorato ai delegati di lista** cui finirebbe con il competere di fatto l'assegnazione dei seggi, modificabile a seconda degli appontamenti realizzati successivamente al primo turno e in vista del ballottaggio. L'interpretazione della disposizione nel senso di escludere dalla ripartizione dei seggi liste che, nel primo turno, non abbiano superato — da sole o in collegamento con altre — la soglia del 3% appare poi confermata dai lavori preparatori dell'art. 5 comma 1, l. 30 aprile 1999 n. 120, recante «Disposizioni in materia di elezioni degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale». ■ *T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 28 settembre 2016, n. 1755*

La ratio sottesa all'introduzione delle soglie di sbarramento di cui all'art. 73 d.l.g. n. 267 del 2000, è quella di favorire la concentrazione dei candidati in liste omogenee, con previsione di un meccanismo elettorale che premi queste ultime, disperdendo il voto espresso in favore di liste che non superino una percentuale minima, **in modo tale da indurre l'elettore a orientarsi verso raggruppamenti o liste che gli garantiscano l'utilità del voto e a disincentivare la presentazione di liste che, nonostante la loro scarsa consistenza, presumano di superare la soglia di sbarramento imposta dalla legge**. In tale logica appare del tutto coerente con la ratio della norma che i voti espressi in liste che non abbiano superato il quorum previsto come soglia di sbarramento, non debbano essere conteggiati, pena l'alterazione a danno delle liste più votate, della rappresentatività delle stesse. ■ *T.A.R. Liguria, Sez. II, 2 ottobre 2015, n. 757*

L'individuazione della percentuale del 60% come premio di maggioranza deve intendersi non già come limite massimo, bensì come soglia minima per la governabilità dell'ente, in ragione della inequivoca base testuale della norma di cui all'art. 73, t.u.e.l. approvato con d.l.g. n. 267 del 2000 (recante la disciplina per il rinnovo del Consiglio Comunale e l'elezione del sindaco con più di 15.000 abitanti), significata dalla locuzione «almeno il 60% nonché in ragione di una interpretazione sistematica della norma conforme alla sua ratio legis. Detta interpretazione deriva anche da una lettura sistematica dell'art. 73 comma 10, d.l.g. citato, il quale non prevede una riserva del 40% dei seggi come provvista minima per la minoranza, prevedendo in favore della minoranza l'assegnazione dei restanti seggi, ovvero dei seggi che risultino disponibili dopo l'applicazione del premio di maggioranza del 60%, essendo evidente che la **ratio legis perseguita è volta a garantire prioritariamente il principio di governabilità, prevedendosi infatti implicitamente la possibilità che alla maggioranza venga attribuita una quota inferiore al 40% del totale**. ■ *T.A.R. Puglia, Bari, Sez. II, 25 ottobre 2012, n. 1828*

Infatti, l'art. 73 comma 10, d.l.g. 18 agosto 2000, n. 267 deve essere interpretato nel senso che, qualora la **coalizione collegata al candidato sindaco eletto non raggiunga il 60 per cento dei voti, deve comunque esserle attribuito il 60 per cento dei seggi**, arrotondando il risultato

all'unità superiore quando il calcolo relativo non dia un numero intero. ■ *Cons. St., Sez. V, 1 agosto 2015, n. 3770*

In tema di interpretazione e applicazione dell'art. 73 comma 10 del TUEL, è necessario arrotondare per eccesso il contingente di seggi da attribuirsi ai sensi dell'art. 73, comma 10 del d.l.g. 10 agosto 2000 n. 267, nell'ipotesi in cui il calcolo aritmetico dia, per effetto delle modificazioni derivanti dalla riduzione normativa del numero dei consiglieri, un risultato precedente anche dei decimali.

■ *T.A.R. Toscana, Sez. II, 11 luglio 2014, n. 1229*

Laddove il gruppo di liste collegate al candidato alla carica di Sindaco proclamato eletto al primo turno abbia già conseguito oltre il 60% dei seggi del Consiglio, è evidente che non sussiste il presupposto per l'applicazione della disposizione di cui al comma 10 dell'art. 73, d.l.g. n. 267 del 2000. ■ *T.A.R. Puglia, Bari, Sez. II, 20 dicembre 2013, n. 1721*

Nelle elezioni amministrative comunali, ai sensi dell'art. 73, comma 10, d.l.g. 18 agosto 2000, n. 267, la percentuale del 60% dei seggi del Consiglio comunale da attribuire alla maggioranza costituisce il limite minimo del premio di governabilità, suscettibile di essere incrementato in presenza di cifre decimali che vanno comunque e sempre arrotondate all'unità superiore, con attribuzione di un ulteriore seggio alla coalizione vittoriosa. ■ *Cons. St., Sez. V, 20 agosto 2013, n. 4196*

■ 4. Voto disgiunto.

Il cd. «voto disgiunto» è possibile per l'elezione del sindaco, in relazione alla quale l'art. 72, comma 3, d. lg. 18 agosto 2000 n. 267 prevede che l'elettore, una volta scelto il candidato sindaco, può validamente attribuire il voto ad un'altra lista che sostenga un diverso candidato sindaco apponendo un segno sul rettangolo del candidato sindaco ed un secondo sul simbolo della prescelta lista non collegata; al contrario per l'elezione del consiglio comunale l'art. 73, d. lg. n. 267, cit., al comma 3, dispone che «ciascun elettore può esprimere... un voto di preferenza per un candidato della lista da lui votata, scrivendone il nome sull'apposita riga posta a fianco del contrassegno». ■ *T.A.R. Lazio, Latina, Sez. I, 9 novembre 2018, n. 575*

Il sistema del voto disgiunto ex art. 72, comma 3, t.u. 18 agosto 2000, n. 267 è tale per cui il voto alla lista (o alle liste) collegate al candidato alla carica di sindaco si propaga anche a quest'ultimo mentre così non è per il voto dato al solo sindaco anche non collegato alla lista prescelta; è perciò possibile che sulla scheda siano rinvenuti due contrassegni, uno relativo alla lista (che si propaga anche al sindaco) ed uno relativo al solo sindaco (che non si propaga alla lista ad esso collegata ma può essere espresso con apposito segno ad altra lista non collegata); è altresì possibile che sulla medesima scheda sia contenuto il nome di un candidato consigliere comunale appartenente alla lista collegata al sindaco oppure appartenente alla lista non collegata, per la cui preferenza è necessaria l'indicazione del nominativo nell'apposito rigo collocato a fianco di ciascuna lista; secondo l'art. 73, comma 3, t.u. n. 267 del 2000, infatti, ciascun elettore può esprimere inoltre un voto di preferenza per un candidato della lista da lui votata, scrivendone il cognome sull'apposita riga posta a fianco del contrassegno. ■ *T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I, 17 ottobre 2017, n. 1627*

Art. 74 Elezione del presidente della provincia

1. Il presidente della provincia è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente alla elezione del consiglio provinciale. La circoscrizione per l'elezione del presidente della provincia coincide con il territorio provinciale.
2. Oltre a quanto previsto dall'art. 14 della legge 8 marzo 1951, n. 122 e successive modificazioni, il deposito, l'affissione presso l'albo pretorio della provincia e la presentazione delle candidature alla carica di consigliere provinciale e di presidente della provincia sono disciplinati dalle disposizioni di cui all'art. 3, commi 3 e 4, della legge 25 marzo 1993, n. 81, in quanto compatibili.
3. All'atto di presentare la propria candidatura ciascun candidato alla carica di presidente della provincia deve dichiarare di collegarsi ad almeno uno dei gruppi di candidati per l'elezione del consiglio provinciale. La dichiarazione di collegamento ha efficacia solo se convergente con analogha dichiarazione resa dai delegati dei gruppi interessati.
4. La scheda per l'elezione del presidente della provincia è quella stessa utilizzata per l'elezione del consiglio e reca, alla

destra del nome e cognome di ciascun candidato alla carica di presidente della provincia, il contrassegno o i contrassegni del gruppo o dei gruppi di candidati al consiglio cui il candidato ha dichiarato di collegarsi. Alla destra di ciascun contrassegno è riportato il nome e cognome del candidato al consiglio provinciale facente parte del gruppo di candidati contraddistinto da quel contrassegno. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri 3 ⁽¹⁾.

5. Ciascun elettore può votare per uno dei candidati al consiglio provinciale tracciando un segno sul relativo contrassegno. Ciascun elettore può, altresì, votare sia per un candidato alla carica di presidente della provincia, tracciando un segno sul relativo rettangolo, sia per uno dei candidati al consiglio provinciale ad esso collegato, tracciando anche un segno sul relativo contrassegno. Il voto espresso nei modi suindicati si intende attribuito sia al candidato alla carica di consigliere provinciale corrispondente al contrassegno votato sia al candidato alla carica di presidente della provincia. Ciascun elettore può, infine, votare per un candidato alla carica di presidente della provincia tracciando un segno sul relativo rettangolo. Il voto in tal modo espresso si intende attribuito solo al candidato alla carica di presidente della provincia.

6. È proclamato eletto presidente della provincia, il candidato alla carica che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi.

7. Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza di cui al comma 6, si procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo. Sono ammessi al secondo turno i due candidati alla carica di presidente della provincia che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. In caso di parità di voti fra il secondo ed il terzo candidato è ammesso al ballottaggio il più anziano di età.

8. In caso di impedimento permanente o decesso di uno dei candidati ammessi al ballottaggio, partecipa al secondo turno il candidato che segue nella graduatoria. Detto ballottaggio dovrà aver luogo la domenica successiva al decimo giorno dal verificarsi dell'evento.

9. I candidati ammessi al ballottaggio mantengono i collegamenti con i gruppi di candidati al consiglio provinciale dichiarati al primo turno. I candidati ammessi al ballottaggio hanno facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori gruppi di candidati rispetto a quelli con cui è stato effettuato il collegamento nel primo turno. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analogha dichiarazione resa dai delegati dei gruppi interessati.

10. La scheda per il ballottaggio comprende il nome ed il cognome dei candidati alla carica di presidente della provincia, scritti entro l'apposito rettangolo, sotto il quale sono riprodotti i simboli dei gruppi di candidati collegati. Il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto.

11. Dopo il secondo turno è proclamato eletto presidente della provincia il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto presidente della provincia il candidato collegato con il gruppo o i gruppi di candidati per il consiglio provinciale che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, è proclamato eletto il candidato più anziano di età.

⁽¹⁾ Comma modificato dall'articolo 1-bis, comma 5, del D.L. 27 gennaio 2009 n. 3, convertito con modificazioni, in legge 25 marzo 2009, n. 26.

Art. 75 Elezione del consiglio provinciale

1. L'elezione dei consiglieri provinciali è effettuata sulla base di collegi uninominali e secondo le disposizioni dettate dalla legge 8 marzo 1951, n. 122 e successive modificazioni, in quanto compatibili con le norme di cui all'art. 74 e al presente articolo.

2. Con il gruppo di candidati collegati deve essere anche presentato il nome e cognome del candidato alla carica di presidente della provincia e il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio. Più gruppi possono presentare lo stesso candidato alla carica di presidente della provincia. In tal caso i gruppi debbono presentare il medesimo programma amministrativo e si considerano fra di loro collegati.

3. L'attribuzione dei seggi del consiglio provinciale ai gruppi di candidati collegati è effettuata dopo la proclamazione dell'elezione del presidente della provincia.

4. La cifra elettorale di ogni gruppo è data dal totale dei voti validi ottenuti da tutti i candidati del gruppo stesso nei singoli collegi della Provincia.

5. Non sono ammessi all'assegnazione dei seggi i gruppi di candidati che abbiano ottenuto al primo turno meno del 3 per cento dei voti validi e che non appartengano a nessuna coalizione di gruppi che abbia superato tale soglia.

6. Per l'assegnazione dei seggi a ciascun gruppo di candidati collegati, si divide la cifra elettorale conseguita da ciascun gruppo di candidati successivamente per 1, 2, 3, 4,... sino a concorrenza del numero di consiglieri da eleggere. Quindi tra i quozienti così ottenuti si scelgono i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. A ciascun gruppo di candidati sono assegnati tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad esso appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito al gruppo di candidati che ha ottenuto la maggior cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad un gruppo spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti tra gli altri gruppi, secondo l'ordine dei quozienti.